

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2575 del 15/02/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/2607 del 11/02/2021

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO NEL TERRITORIO REGIONALE: OBBLIGO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI INFETTI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

Firmatario: STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Stefano Boncompagni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire anche l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del citato regolamento (UE) 2016/2031;

Visti:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3 lettera e) g) ed h);
- il DM 13 agosto 2020, n. 263, recante "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslor et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della repubblica italiana"

Considerato che:

- *Erwinia amylovora* è un batterio che causa una delle più gravi e pericolose malattie infettive delle pomacee;
- esiste il rischio, per la presenza di fonti di infezione rappresentate dai cancri su rami, branche e tronco, di una ulteriore recrudescenza e diffusione della malattia

- se non si mettono in atto adeguate misure di lotta;
- la lotta ad *Erwinia amylovora* è basata sulla prevenzione, in primo luogo attraverso l'eliminazione con la massima tempestività delle fonti di infezione;
 - i cancri presenti su rami, branche e tronco rappresentano importanti fonti di infezione che possono diffondere la batteriosi anche a distanza di chilometri dal focolaio e che la loro asportazione e bruciatura è determinante per il contenimento della malattia;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è diffuso in ampie aree della Regione Emilia-Romagna e che negli ultimi anni, in particolare nel 2020, per le condizioni climatiche favorevoli alle infezioni, ha fortemente colpito i frutteti di melo e pero;

Dato atto che stante anche le ripetute iniziative formative e di divulgazione i sintomi del colpo di fuoco batterico sono noti agli imprenditori agricoli che proprio con le operazioni di potatura rinettano i frutteti dalle parti di pianta malate;

Ritenuto necessario raccomandare l'asportazione delle parti vegetali colpite da *Erwinia amylovora* dai frutteti e dalle piante ospiti e disporre l'obbligo di tempestivo abbruciamento delle medesime in cumuli;

Richiamato l'art. 8 del citato DM 13 agosto 2020 n. 263 che, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, prevede che il Servizio Fitosanitario regionale competente può prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel suo territorio;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato DM 13 agosto 2020 n. 263;

Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n.33 del 13/01/2021 recante "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" che, tra le altre misure, prevede il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1°ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile pagina 11 di 16 2006 n. 152, ma dispone anche che tale divieto non si applica a fronte di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'Allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023";
- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN",
- n. 2018 del 20/12/2020 Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.

Viste:

- la determinazione n. 15715 del 15 settembre 2020 recante "Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993. Modifica determinazione n. 19741/2017";
- la determinazione n. 23269 del 30/12/2020 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca "Ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e conferimento di incarico dirigenziale ad interim" fino al 31/03/2021;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di raccomandare l'asportazione delle parti vegetali colpite da *Erwinia amylovora* dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
2. di disporre l'obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto che precede entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
3. di raccomandare che tali abbruciamenti
 1. avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
 2. siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino "liberiamolara", emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 3. siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti;
4. di stabilire che
 1. tali abbruciamenti possono essere eseguiti previa trasmissione del modello riportato in Allegato 1, debitamente compilato e firmato, all'indirizzo mail del Servizio fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it);
 2. dovranno essere trasmesse anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare;
 3. l'abbruciamento potrà iniziare solo il terzo giorno dall'invio della comunicazione;

5. di dare atto che dell'abbruciamento verranno successivamente informate anche le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio e resta inteso che la comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale viene resa anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento forestale n.3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi di cui alla DGR n. 1928/2020;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/>

L'inosservanza dell'abbruciamento dei residui vegetali infetti, secondo le disposizioni del presente atto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Stefano Boncompagni

AL SERVIZIO FITOSANITARIO di
Regione Emilia-Romagna
omp1@regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Comunicazione relativa all'abbruciamento di residui vegetali infetti da *Erwinia amylovora*.

Il sottoscrittonato a, il
..... e residente in Comune di Prov. ... via/piazza
.....n....., cell in qualità di
.....

dichiara di essere conoscenza di quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ in merito all'obbligo di abbruciamento di residui vegetali infetti da *Erwinia amylovora* e in particolare:

1. che l'asportazione delle parti vegetali colpite da *Erwinia amylovora* dai frutteti e dalle piante ospiti deve avvenire possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
2. che è fatto obbligo di bruciare i residui vegetali di cui al punto che precede entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli e comunque prima della fioritura delle pomacee;
3. che l'abbruciamento potrà iniziare solo il terzo giorno dall'invio della comunicazione;
4. che è raccomandato che tali abbruciamenti:
 - avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
 - siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino "liberiamolara", emesso da Arpa, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Si segnala che il Bollettino di Arpa è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11,00 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo.
 - siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti;

comunica

1. che a far data dal _____ in località _____ del Comune di _____ sarà eseguito l'abbruciamento di residui vegetali infetti da *Erwinia amylovora*;
2. allo scopo allega n. ____ fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare e scansione o foto di un documento d'identità;
3. che la persona sul posto che presidierà le operazioni fino al completo spegnimento dei cumuli è il sottoscritto oppure, ove diverso, è il
Sig. _____, nato a _____ il _____, cellulare n. _____

Eventuali ulteriori comunicazioni: _____

(DATA)

(FIRMA)